



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

MANFREDONIA

Piazza Marconi nr. 27 – 71043 - Manfredonia – Tel.0884/583871 - Fax 0884/587388

E-mail: cpmanfredonia@mit.gov.it – Pec: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA

MANIFESTAZIONE “RIEVOCAZIONE STORICA DELLA SCIABICA”

Località: Litorale di Manfredonia – Spiaggia Castello

Data: 21 agosto 2026

Organizzatore: LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione di Manfredonia (FG)

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Marco PEPE, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia:

- VISTA** l'istanza trasmessa con nota prot. n. 180/2026 in data 20/07/2026, acquisita agli atti in pari data con protocollo n.0014757, con la quale il Signor Lorenzo Di Candia, Presidente pro tempore della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia - d'ora in avanti denominato “organizzatore”, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione rievocativa e tradizionale sulla “pesca a sciabica” in data 21 agosto 2026 nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile denominato “spiaggia castello” del Comune di Manfredonia;
- VISTO** il parere favorevole allo svolgimento della manifestazione rilasciato dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura rilasciato con prot. n. 381596 in data 20/08/2025 ed atteso che la manifestazione sarà svolta con le stesse modalità dello scorso anno;
- VISTA** la nota prot.16493 in data 10/08/2026 di questo Comando, con la quale si riferiva al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste circa lo svolgimento della manifestazione in parola, e considerato che non sono pervenute motivazioni ostative da parte dello stesso Ministero;
- VISTO** il nulla-osta rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con foglio n. 202600330952 del 23/07/2026
- VISTA** l'autorizzazione prot. n. 48161/2026 datata 11/08/2026 del Comune di Manfredonia;
- VISTA** l'Ordinanza n.03/2018 in data 12.04.2018 di questa Autorità Marittima, che disciplina lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative nel Circondario Marittimo di Manfredonia;
- VISTA** l'Ordinanza n.22/2026 in data 08.05.2026 e ss.mm.ii. di questa Autorità Marittima che disciplina la navigazione in prossimità della costa e zone di mare interdette alla navigazione;
- VISTA** l'Ordinanza n.23/2026 in data 08.05.2026 e ss.mm.ii. di questa Autorità Marittima, con la quale viene approvato il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia”;
- VISTA** l'Ordinanza n.24/2026 in data 08.05.2026 e ss.mm.ii. di questa Autorità Marittima, concernente la sicurezza balneare;
- VISTO** il Regolamento Internazionale del 1972 “COLREG 1972” per la prevenzione degli abbordi in mare e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto” in attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ed il d.lgs. 3 novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al Codice della nautica da diporto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del citato Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 (quando in acque portuali), 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** opportuno disciplinare i profili di sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare durante la manifestazione di seguito definita;

RENDE NOTO

che il giorno **venerdì 21 agosto 2026, dalle ore 05.30 alle ore 10.30**, l'arenile di spiaggia Castello del Comune di Manfredonia e lo specchio acqueo antistante, contraddistinto dai vertici di coordinate nautiche in WGS84 (Datum) di seguito indicate, sarà interessato dallo svolgimento di una manifestazione denominata "RIEVOCAZIONE STORICA DELLA SCIABICA" organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, mediante l'utilizzo di un'imbarcazione in legno c.d. "lancia" senza motore:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	41°37'47" N	015°55'25" E
B	41°37'45" N	015°55'38" E
C	41°37'43" N	015°55'37" E
D	41°37'46" N	015°55'25" E

ORDINA

(Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare)

Art. 1 - Interdizione dell'area di manifestazione

Nei giorni, negli orari e nei tratti di mare indicati nel "rende noto", e comunque fino al termine della manifestazione, per una distanza di circa 50 metri dall'area della manifestazione di cui sopra è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale, anche da diporto;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- V. qualsiasi altra attività in superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Art. 2 - Dereghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia impegnate in servizi dedicati al regolare svolgimento della manifestazione;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, inderogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Le unità di cui al comma 1, che accedono all'interno del campo di gara, sono tenute ad assicurare un collegamento telefonico o radio (VHF) con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia ed in particolare con il recapito 1530 per le emergenze.

Art. 3 - Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Fermo restando il divieto di cui all'art. 1, per l'area della manifestazione e la fascia dei 100 metri da esso, le unità in navigazione nei pressi della zona di mare interessata dalla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione ai partecipanti della stessa, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Ulteriori norme di sicurezza e prescrizioni

L'organizzatore è tenuto a comunicare alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia, l'ora di inizio e l'orario di effettivo termine della manifestazione.

Prima dell'inizio della manifestazione rievocativa ed illustrativa, l'organizzatore dovrà informare il conduttore della barca sulle modalità di calata della rete che dovrà essere limitata al solo periodo di cui al "rende noto" necessario per la preparazione iniziale e al ripristino finale dello stato dei luoghi.

La manifestazione potrà svolgersi in presenza di condizioni meteo-marine adeguate; presupposti e valutazioni ricadenti nella esclusiva responsabilità del Responsabile della manifestazione.

Qualora le condizioni meteo-marine non consentano lo svolgimento della manifestazione, sarà obbligo dell'organizzatore comunicarne tempestivamente le variazioni, il differimento o l'eventuale annullamento della stessa.

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima finalizzato alla disciplina della manifestazione in premessa.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:

- a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
- b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nell'illecito o reato contravvenzionale di cui agli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- c) per le violazioni in materia di pesca marittima, nelle sanzioni previste delle pertinenti disposizioni di legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione sulla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Manfredonia, lì *(documento munito di marca temporale)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco PEPE

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate)*

ALLEGATO PLANIMETRICO



PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	41°37'47" N	015°55'25" E
B	41°37'45" N	015°55'38" E
C	41°37'43" N	015°55'37" E
D	41°37'46" N	015°55'25" E